

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

**SOCIETÀ UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI**

Attori

contro

**SOCIETÀ DI LEASING**

Convenuta

**CONCLUSIONI**

**Per SOCIETÀ UTILIZZATRICE**

*Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visti i documenti depositati nel corso del giudizio:*

*- in via principale, revocare l'ordinanza del 27 febbraio 2015, ammettendo la consulenza tecnica d'ufficio, richiesta da parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio, nominare il CTU e rinviare per il giuramento dello stesso;*

*- in via subordinata, accogliere le conclusioni già precisate nell'atto di citazione, che vengono integralmente trascritte:*

*Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:*

*I - Nel merito:*

*1. accertare e dichiarare ex art. 1815 co. 2 c.c. la nullità delle clausole dei contratti di leasing finanziario n. omissis del 12/10/2007 e n. omissis del 02/04/2007, che pattuiscono interessi in misura superiore al tasso soglia-usura e di conseguenza convertire i contratti di leasing da oneroso a gratuito e per l'effetto,*

*2. dichiarare società l'obbligata alla restituzione della sola somma capitale con esclusione degli interessi di qualsiasi natura,*

*3. compensare all'occorrenza in via legale o giudiziale il credito ancora eventualmente dovuto dall'attrice alla convenuta in linea capitale, con le somme indebitamente percepite dalla Finanziaria a titolo di interessi usurari, nella misura che sarà determinata all'esito della espletanda ctu contabile,*

*4. condannare la SOCIETA DI LEASING a restituire ex art. 2033 c.c. alla società attrice la somma che eventualmente residui a seguito dalla avvenuta compensazione, insieme con gli interessi legali dal giorno della conclusione dei contratti (12/10/2007 e 02/04/2007) al saldo effettivo, se risulti la mala fede o, in subordine, dal giorno della domanda al saldo effettivo.*

*5. condannare SOCIETA DI LEASING a risarcire a SOCIETA UTILIZZATRICE i danni patrimoniali subiti da quest'ultima nell'ammontare che sarà determinato in corso di causa anche in via di liquidazione equitativa*

*6. pronunciare ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. nei confronti della convenuta per il pagamento della somme che eventualmente residuino dalla compensazione, nella misura che sarà determinata all'esito dell'istruttoria.*

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018

**Per SOCIETA DI LEASING:**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda eccezione disattesa, così giudicare:*

*- nel merito, rigettare in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate dagli attori con l'atto di citazione notificato a SOCIETA DI LEASING in data 31 gennaio 2014;*

*- in via riconvenzionale:*

*accertare e dichiarare – ai sensi degli artt. 21 e 23 delle condizioni generali del contratto n. IF 972481, l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing n. omissis, per l'effetto,*

*- condannare SOCIETA UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata restituzione, in favore di SOCIETA DI LEASING, dell'unità immobiliare ad uso industriale sita in OMISSIS sul, come meglio descritta nell'allegato contratto di locazione finanziaria, libera da persone e/o cose;*

*- accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza naturale del contratto n. omissis e, per l'effetto, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto, condannare SOCIETA UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata restituzione in favore di SOCIETA DI LEASING della gru omissis, matricola n. omissis*

*- per l'effetto, condannare SOCIETA UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i FIDEIUSSORI al pagamento in favore di SOCIETA DI LEASING della complessiva somma pari ad Euro 1.131.403,04, a titolo di canoni scaduti ed insoluti, maturati nell'ambito dell'operatività dei contratti di leasing nn. omissis e omissis, oltre interessi convenzionali di mora dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;*

*- in via subordinata,*

*- accertare e dichiarare, limitatamente al contratto di leasing n. omissis, l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. e, per l'effetto,*

*- condannare SOCIETA UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata restituzione, in favore di SOCIETA DI LEASING, dell'unità immobiliare ad uso industriale sita in omissis, come meglio descritta nell'allegato contratto di locazione finanziaria, libera da persone e/o cose;*

*- condannare SOCIETA UTILIZZATRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i fideiussori, al pagamento in favore di SOCIETA DI LEASING della complessiva somma pari ad Euro 1.131.403,04, a titolo di canoni scaduti ed insoluti, maturati nell'ambito dell'operatività dei contratti di leasing nn. omissis, e omissis, oltre interessi convenzionali di mora dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia*

*- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

SOCIETA UTILIZZATRICE, utilizzatrice di bene in *leasing* in forza di due distinti contratti di *leasing* stipulati con SOCIETA DI LEASING (odierna convenuta) lamenta l'illiceità dei rapporti per via del carattere usurario degli interessi di mora, nonché del tasso derivante dalla sommatoria dei tassi *leasing* e dei tassi moratori, in relazione a ciascuno dei due rapporti. Si lamenta poi la mancata consegna del piano di ammortamento.

Circa i FIDEIUSSORI, gli stessi alla luce dell'illiceità del rapporto di base invocano l'*exceptio doli generalis* nonché *nullitatis*.

Le doglianze sono infondate.

Afferma l'attore che il tasso di mora al momento della stipula era usurario (*a fortiori*, nel caso di sommatoria dei due tassi).

Non appare soverchio zelo attardarsi sul tema della sommatoria dei tassi d'interesse.

Al riguardo, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario: ma su ciò infra). In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Si ritiene che **né gli interessi né il tasso di mora possano assumere rilievo ai fini dell'usura** (e quindi i primi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi o ad altre spese per affermare l'usurarietà del contratto). Si consideri quanto segue.

1) Il tasso di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., in difetto di accordi *inter partes*, è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali; ora, l'art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento (sancito dal ministero dell'economia e delle finanze e avente cadenza sostanzialmente semestrale, ex art. 5 d.lgs. cit.) maggiorato di otto punti percentuali: ciò per le transazioni concluse dall'1.1.2013; in precedenza l'incremento previsto era di sette punti percentuali, e assumeva come tasso base un tasso di riferimento della Bce meglio descritto nella previgente lettera della disposizione. Ora, si sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora (per es. al 27.6.2006 il tasso soglia per i *leasing* di valore superiore a € 50.000 era pari all'8,04%, mentre il tasso di mora legale e suppletivo era del 9,25%): tuttavia un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario. Conseguentemente, per evitare l'impasse, rivedere la premessa e ipotizzare che gli interessi moratori non possano essere usurari (ancorché si possa sostenere che lo sfioramento del tasso soglia sia giustificato in ragione della natura dei rapporti assoggettati al d.lgs. cit.: in sostanza forniture, per solito pagabili ai classici tre mesi data fattura; nel caso dei tassi soglia, invece, il riferimento è a finanziamenti di corso normalmente assai più lungo).

2) Il t.e.g.m., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Non esiste un tasso soglia degli interessi moratori, ma solo di quelli corrispettivi. Conseguentemente, applicare quest'ultimo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori)

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno *ex art. 3 Cost.* in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinata presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole.

3) L'art. 1 c. I d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, sancisce che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. Il riferimento *“a qualunque titolo”* potrebbe significare *“anche a titolo di interessi moratori”* (e in tale senso si richiama anche la relazione governativa di accompagnamento al decreto legge). Tuttavia, il decreto citato sancisce una definizione ai fini applicativi dell'art. 644 c.p., che pure continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi *“corrispettivi”* (ovvero che pacificamente vi si riferiva, come l'art. 1815 c.c.: cfr. *infra* pt. 7), e che al comma quarto opera un riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, delle *“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese [...] collegate all'erogazione del credito”*, ossia costi effettivamente sostenuti (e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora) in relazione poi all'elemento della *“erogazione”* del credito, ossia in vista del momento fisiologico della messa a disposizione della moneta. Va da sé allora che non è possibile ampliarne l'ambito del significato proprio dell'articolo 644 c.p., posto che diversamente si finirebbe per darne un'*interpretatio abrogans* laddove il riferimento è al *“corrispettivo”*. La relazione governativa può illustrare sull'intenzione del legislatore, ma non può certo supplire alle mancanze di un testo legislativo che, per come strutturato, non si riferisce agli interessi moratori.

E del resto, si consideri quanto segue: se la relazione depone nel senso della rilevanza degli interessi di mora, la l. n. 24/2001, di conversione del d.l. n. 394/2000 è intitolata espressamente come normativa di *“interpretazione autentica”* della legge n. 108/1996; la natura di interpretazione autentica emerge quindi come primo dato, normativamente superiore a quello desumibile dalla relazione alla legge medesima. Che si tratta di interpretazione autentica, lo asserisce anche Corte cost., ord. n. 28/2002, solitamente citata a favore della tesi della rilevanza moratoria degli interessi di mora; ora, tale ordinanza ribadisce che la l. n. 24/2001 ha natura interpretativa, e che tale natura non desta problemi di legittimità, a condizione che vi sia compatibilità tra la norma interpretata e quella di interpretazione autentica. Ma allora, non si comprende come si possa parlare di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., che fa riferimento al concetto di interessi *“corrispettivi”*, e ritenere in via interpretativa che tali interessi possano essere anche quelli moratori. È evidente l'incompatibilità concettuale.

4) Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria. Cass. n. 5286/2000 afferma in senso contrario l'esistenza di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, argomentando sulla base dell'art. 1224 c.c., ma si tratta all'evidenza di argomento alquanto fragile, posto che l'omogeneità deducibile dalla norma è relativa solo al quantum degli interessi (e tenuto altresì conto del fatto che la presunta omogeneità appare smentita nel momento in cui la medesima disposizione sancisce che gli interessi moratori in misura legale sono dovuti anche se non erano previsti interessi corrispettivi). Ora, rispetto a tali interessi, difetta come già evidenziato l'indicazione di un tasso soglia specifico (sul punto, da ultimo,

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

Cass. n. 12965/16, che afferma una radicale inapplicabilità della disciplina antiusura nel caso di impossibilità di raffronto tra il concreto dato contrattuale e quello rilevato dalla Banca d'Italia, per come calcolato: con riferimento, nel caso concreto, alla commissione di massimo scoperto).

**5) Con riferimento poi alla valutazione degli interessi di mora quale componente del costo effettivo del credito** (si parla di t.a.e.g., ma in senso improprio, posto che lo stesso si applica solo ai contratti con i consumatori: cfr. art. 123 d. lgs. n. 385 del 1993; non di meno la prassi è nel senso di indicare tale termine ogni qual volta occorra valutare il costo effettivo del credito), **e in ipotesi tali da determinare il superamento del tasso soglia, si osserva quanto segue.**

Occorre premettere che la Banca d'Italia calcola il tasso soglia sulla base del c.d. t.e.g.m., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, **non viene rilevato anche il tasso di mora; ciò in considerazione della sua natura non remunerativa.** In questo caso, ci si avvede subito che rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa operare un rapporto tra entità non omogenee.

Ciò ovviamente non è di per sé risolutivo, perché **la Banca d'Italia non è autorità dotata di potere normativo in materia, sicché le relative procedure non sono vincolanti per il privato (e tanto meno per il giudice):** ma il punto è senz'altro indicativo.

Per inciso, si nota poi una certa contraddizione nei decreti ministeriali rispetto alle rilevazioni della Banca d'Italia: tale contraddizione è consistita nel riportare per lungo tempo all'interno della nota metodologica dei decreti ministeriali di rilevazione del t.e.g.m., sia pure in termini di indicazione non cogente, **un rilevamento statistico** (alquanto incerto dal punto di vista della natura dell'attività di rilevamento a monte: il riferimento è infatti al complesso delle operazioni creditizie del 2002) secondo il quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi.

Si osserva che una simile rilevazione, entrata come già evidenziato a fare parte per solito dei d.m. indicatori del tasso soglia genera più incertezze applicative che altro; ciò perché si parla di un solo rilievo, del tutto sporadico, incerto nella tempistica e nei metodi, e del tutto generico, in quanto riferito a tutte le operazioni di credito (o meglio: senza distinguere); ora, a fronte di rilevazione dei tassi soglia calcolati invece ogni singolo trimestre e in relazione a specifiche categorie di operazioni, **si deve convenire che la segnalazione relativa ai tassi di mora appare del tutto eccentrica.**

Da ultimo all'art. 3 c. 5 decreto Ministero del tesoro del 21.12.2017, si viene a indicare in base una rilevazione che **l'interesse di mora nel leasing è superiore di 4,1 punti percentuali a quelli corrispettivi, di 1,9 punti per i mutui ipotecari ultraquinquennali, e di 3,1 punti per il complesso delle altre operazioni.** Ora, se pure si tratta di percentuali ribadite nei successivi decreti, resta il fatto che si tratta di rilevazione *praeter legem*, **incerta nei modi** (cfr. le istruzioni della Banca d'Italia in punto di modalità di raccolta dei dati, nei cui moduli prestampati non vi è spazio per i tassi di mora), **nei tempi** (non si dice quando è avvenuta la rilevazione, né se sarà nuovamente svolta), **nell'oggetto** (solo due categorie di operazioni, più una terza residuale ma che comprende operazioni di svariata natura; per di più le prime categorie sono richiamate grossier, ossia: con riguardo al leasing per es. non si distingue per tipologie e classi di importo, come invece avviene ai fini dei tassi soglia), e **dunque difettosa di quella tassatività e precisione che consente invece di assumere come normativamente vincolante la definizione dei tassi soglia corrispettivi. Per esplicita previsione da parte degli ultimi d.m. poi, l'indicazione avviene solo a fini conoscitivi.**

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

È del resto ulteriormente sintomatico che la Banca d'Italia, nelle sue istruzioni, si premuri di ribadire che il **gli interessi di mora**, al pari degli oneri contrattualmente assimilabili previsti per il caso di inadempimento, **sono esclusi dal calcolo del t.e.g.** Si consideri allora sia pure per *incidens* che tenendo conto anche di quanto rilevato sub pt. 2, sostenere il carattere usurario degli interessi di mora comporterebbe, stante la natura sanzionatoria dell'art. 644 c.p., ravvisare il relativo reato benché non sussista un'ideale rilevazione del tasso medio moratorio, e quindi un correlativo tasso soglia; col che, appare facile prevedere una censura d'incostituzionalità della disposizione così interpretata, tenuto conto che da un punto di vista oggettivo l'usura è tale, o non è, sia dal punto di vista penale che civile<sup>1</sup>.

**6)** Occorre comunque osservare che se s'intende far valere **la rilevanza della mora** dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì **al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto**, e a questo punto con riguardo all'intero capitale e alla sua durata (o a tutto voler concedere, al capitale residuo), e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale (perché poi non sull'intera quota?) della singola rata (c.d. tasso effettivo di mora); e tenendo conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come per es. tipicamente nel caso del leasing) **il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale**, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso soglia. In considerazione di ciò, appare difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima. Va da sé che pertanto non rileva neppure l'ipotesi di un tasso di mora eguale al tasso soglia; non basta affermare che una qualunque spesa determinerebbe il superamento del tasso soglia; e ciò perché, si ripete, la mora rileva al più come costo effettivo, e quindi occorre prendere in considerazione solo gli interessi di mora effettivamente maturati (discorso analogo vale per le ulteriori spese collegate all'inadempimento). Conseguono l'implausibilità di concetti quali quelli di tasso effettivo di mora, o di tasso annuo effettivo nominale di mora, quando "sganciati" dai costi concretamente sostenuti dal debitore<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Peraltro, quand'anche la banca d'Italia procedesse a rilevare e a quantificare un tasso soglia specificamente moratorio, resterebbe il fatto che non può essere una fonte secondaria a decidere se anche gli interessi moratori possono integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 644 c.p. Compete solo al legislatore individuare l'area dell'illecito penalmente rilevante (cfr. Corte cost. n. 26/1966), e la normazione secondaria può solo specificarla, ma non dare vita a fattispecie frutto di una scelta legislativa mancata o equivoca. Conseguono che in presenza di una simile rilevanza, occorrerebbe pur sempre affrontare prima il punto sviluppato sub 3) della motivazione.

<sup>2</sup> Con riferimento alla pretesa di determinare un tasso annuo nominale di mora (sovente chiamato con l'acronimo Tanmo), tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessoria degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore. La pretesa di ricostruire un tasso complessivo calibrato sul tasso di interesse moratorio, quindi, risulta privo di una sua attendibilità logica, prima ancora che giuridica, se solo si consideri come la nozione di TAEG si giustifica al fine di determinare il costo effettivo complessivo del mutuo e in tale contesto non possono che assumere rilievo i soli interessi corrispettivi, ossia la voce che comporta e rappresenta "il costo" del denaro mutuato, secondo una pattuizione ex ante predeterminabile al momento del perfezionamento del contratto. Ben diversa è la situazione riguardo agli interessi moratori, dal momento che essi non rappresentano il costo del denaro mutuato e la relativa incidenza, oltre a essere evidentemente solo eventuale, in quanto dipendente da un eventuale inadempimento, per ovvie ragioni non è preventivamente quantificabile anche nella sua incidenza, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno gli interessi di mora. Del pari irrilevante il concetto di temo, ossia di tasso effettivo di mora; non si comprende infatti perché si dovrebbe dare rilievo agli interessi di mora sulla sola quota capitale della rata (per solito nelle perizie di parte si

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

Comunque sia, **l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio appare erronea**, perché solo una visuale economicistica, volta a ricomprendere siccome "costo" di un prestito gli interessi di mora, può obliterare la differenza di funzione tra i due tipi di interesse che è I) nella natura delle cose (l'economista vede nel tasso d'interesse solo un "saggio di sostituzione intertemporale" – ossia ciò che rende indifferenti due diverse somme disponibili in momenti diversi nel tempo –, o andando oltre, il "costo" per la rinuncia alla liquidità; ma in tale modo si priva della possibilità di capire come mai il tasso di mora sia sempre maggiore di quello corrispettivo: è evidente infatti che un conto è una rinuncia alla liquidità volontaria, un conto è quella imposta al creditore dal debitore moroso), II) nel punto di vista del legislatore (cfr. supra, pt. 3: l'art. 644 c.p. parla di interessi corrispettivi) e III) anche nella definizione legislativa della mora, che sub art. 117 c. 4 d. lgs. cit. viene definita come un "maggiore onere", in contrapposizione letterale al "prezzo" e "condizione praticate"; né può certo ritenersi che il tasso di mora rientri nel concetto di "servizio accessorio" di cui all'art. 121 c. 2 d. lgs. cit. (il quale, si noti, si collega in modo evidente al c. 1, lett. m), avente a oggetto proprio la definizione di t.a.e.g.<sup>3</sup> IV) Infine, si deve notare l'assurdità di considerare come costo un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al debitore, e non certo del creditore, vale a dire l'inadempimento; che a questo punto il debitore, nella logica qui avversata, avrebbe interesse a coltivare per fare maturare in misura tale da determinare lo sfondamento del tasso soglia (anche se si è visto che ciò in pratica è sostanzialmente impossibile). Tale interpretazione, chiaramente paradossale, non può essere accolta<sup>4</sup>.

**7) Negare la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. del venire meno dell'obbligo di interessi in relazione agli interessi moratori non significa lasciare il debitore in balia del creditore, atteso che permane la tutela di cui all'art. 33 c. 2 lett. f) codice consumo, nonché la possibilità di riduzione a equità ex art. 1384 c.c. negli altri casi.**

**8) L'art. 1815 c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi; il secondo comma deve essere letto in relazione al primo, che contempla una norma relativa alla struttura del contratto (l'art. 1815 c. I c.c. non avrebbe senso se riferito ai soli interessi moratori, perché in tale caso sarebbe superfluo, posto che basterebbero già gli artt. 1224 e 1282 c.c.).** Ciò, si noti,

---

abbonda di ipotesi ricostruttive, alle volte disgiunte dal reale svolgimento del rapporto, del tutto a favore dell'utilizzatore: così per es. un ritardo di 29 giorni, e un calcolo del rapporto tra capitale e interessi di mora sulla prima rata, ossia quella che, essendo di quota capitale più bassa, consente di determinare un rapporto percentuale più elevato), anziché valutare gli interessi concretamente maturati sull'intera somma capitale erogata (o al limite, ancora da restituire). Tralasciando peraltro l'obiezione che così facendo l'usurarietà del contratto di leasing, come evidenziato in corpo di motivazione, finisce per dipendere dall'andamento del rapporto, anziché essere determinabile al momento della stipula, e in concreto dalla condotta e in ipotesi dalla volontà del debitore di rendersi inadempiente.

<sup>3</sup> Cfr. sul taeg la nota che segue.

<sup>4</sup> Si noti che la direttiva comunitaria 2008/48/UE, art. 19, nel disciplinare il contenuto del c.d. Taeg, prevede al comma 1 "1. Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato I". Ma come si può considerare un interesse di mora un "impegno", nascendo proprio dall'inadempimento, ossia dalla violazione dell'impegno principale? Più in radice: considerare gli interessi di mora come un costo di un finanziamento significa ipotizzare un contraente *homo oeconomicus* che valuta se gli conviene adempiere o meno; con il che la categoria generale dell'obbligazione dovrebbe essere riletta nel senso che anziché ricorrere un vincolo di prestazione e solo in subordine una responsabilità per inadempimento, ricorrerebbe un'obbligazione alternativa, dove prestazione principale e risarcitoria sono sullo stesso piano, a scelta del debitore. Tale tesi, a tutto voler concedere, si pone in evidente contrasto con la politica legislativa di tutela del credito (cfr. l'art. 614-bis c.p.c.; ovvero l'art. 48bis del d. lgs. n. 385/1993), e appare non condivisibile sul piano etico, svalutando fortemente la rilevanza del momento debitorio in favore di quello della responsabilità: con ripercussioni anche sul piano economico, attesa la vanificazione del contratto quale strumento di programmazione dei propri affari.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

rivela un'altra conclusione paradossale a carico dei sostenitori della tesi del carattere usurario anche degli interessi di mora; si consideri infatti che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma certo in caso di inadempimento non vi è motivo di derogare all'ordinaria responsabilità *ex art.* 1218 c.c., e conseguentemente alla produzione di interessi *ex artt.* 1282 e 1224 c.c. Se invece a essere entro il tasso soglia fossero gli interessi corrispettivi, e usurari quelli moratori, la tesi in contestazione comporta che nulla è dovuto anche in caso di ritardato pagamento. Si tratta, in altri termini, di un'asimmetria censurabile *ex art.* 3 Cost.

In ogni caso, se pure il carattere usurario fosse rilevante anche con riguardo al tasso di mora, si osserva che l'art. 1815 c.c. prevede la nullità e la mancata corresponsione degli interessi con riguardo non già al contratto, bensì alla "clausola". A tutto voler concedere, pertanto, **non sarebbero dovuti interessi di mora, ma certo sono dovuti gli interessi corrispettivi, sicché il contratto non potrebbe dirsi gratuito.**

9) L'insieme di tali problematiche, o quantomeno gli aspetti più significativi delle stesse, non risulta essere stato esaminato da Cass. n. 350/2013, che ha ripreso ad applicare il concetto di interesse usurario anche ai tassi di mora. *Argumentum ab auctoritatem*: Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; ora, a parte il fatto che si tratti di un inciso (pt. 2.2. della motivazione) integrante un mero *obiter dictum* (resta poi il dato di fatto che alla Banca d'Italia non è demandato di calcolare anche i tassi soglia sulla base dei tassi medi di mora), peraltro alquanto superficiale (il problema non è solo e tanto la lettera della legge, ma l'insieme delle implicazioni e dei problemi sistemati che una simile lettura comporta), le sentenze di Cassazione, alle quali rinvia la Corte costituzionale, risultano alquanto equivoche: così la n. 5324/2003 (che si limita in parte motiva a rinviare ai precedenti che seguono), sentt. n. 5286/2000 (su cui *supra*, pt. 4), n. 14899/2999 (che non è riferita a ipotesi di inadempimento e di interessi moratori, bensì a un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) e n. 1126/1999 (che afferma che la normativa si applica anche ai rapporti conclusi prima della l. n. 108/1996 in relazione alla parte di rapporto ancora in corso). In nessun caso quindi la questione, peraltro neppure affrontata con soverchio zelo, ha costituito la *ratio decidendi* delle sentenze (così anche la più recente sent. n. 602/2013, che rinvia a Cass. n. 5324/2003). Del pari apodittica sul punto Cass. n. 350/2013. Del resto, l'opinabilità dell'interpretazione fatta propria dalle suddette sentenze è implicitamente contestabile sulla base dei principi espressi, sia pure in altro contesto, da altre sentenze della suprema Corte, tra cui Cass. n. 12965/2016 (cfr. *supra*, pt. 4).

10) Di recente la tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora è stata ribadita dalla Cassazione con ordinanza n. 27442/2018, la quale muove dall'assunto della "naturale fecondità" del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi *tout court*, prima ancora che corrispettivi o moratori. Il presupposto esplicito di quest'ultima affermazione è che la categoria degli interessi non costituisca una categoria a sé stante di obbligazione, bensì una semplice modalità o tecnica di calcolo di un debito (cfr. soprattutto i punti 1.5 (B) e 1.5.2 della motivazione).

Ora, che gli interessi siano stati e siano tuttora, dal punto di vista strutturale, una categoria trasversale (ossia una tecnica di calcolo, impiegabile sia al fine di calcolare un corrispettivo che un risarcimento del danno), è principio positivo (arg. *ex artt.* 1282 e 1224 c.c.). Ciò non vale a negare che, impregiudicato il calcolo del *quantum*, abbia senso a livello normativo chiedersi a che titolo, ossia per quale causa, siano dovuti gli interessi. In questo senso l'art. 644 c.p. è netto nel riferirsi a quanto percepito dal soggetto attivo del reato "in corrispettivo".

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

Si obietta (punto 1.4.2 della motivazione) che a venire in rilievo nel caso di interessi è sempre la remunerazione di un capitale, a prescindere dal fatto che siano corrispettivi (ossia dovuti a seguito di privazione volontaria di un capitale) o moratori (nel caso di privazione involontaria); tuttavia in tale modo (come già evidenziato *supra* in p. 7) si adotta una visuale che non spiega perché i secondi sono convenuti immancabilmente in misura superiore ai primi; e ancora: si potrebbe allora obiettare che se per es. in un contratto di mutuo ricorre una clausola relativa agli interessi corrispettivi e una agli interessi moratori, detto contratto prevede in realtà due corrispettivi (il che è non poco eccentrico); se poi si precisa che il secondo corrispettivo si applica solo in caso di inadempimento (che è poi la traduzione giuridica del concetto di privazione involontaria di un capitale), parlare ancora di corrispettivo più che finzionistico è semplicemente erroneo.

Negare quindi la funzione del debito di interessi appare erroneo. Si consideri l'art. 1224 c. 2 c.c.: in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora spetta al creditore "l'ulteriore risarcimento"; ora, se gli interessi moratori non avessero funzione risarcitoria, non avrebbe senso parlare di risarcibilità del solo "maggiore danno" rispetto agli stessi; a rigore dovrebbe essere risarcito l'intero danno oltre agli interessi. E del resto, si crede, se un contratto prevedesse una clausola di interessi moratori e una clausola penale per il ritardo, a tenere fermo l'assunto dell'irrelevanza della funzione risarcitoria, si dovrebbero liquidare tanto gli interessi moratori che quanto previsto dalla penale: il che non pare corretto.

Sostenere quindi che la distinzione di titolo (corrispettivo/risarcimento) in relazione alle due tipologie di interesse (corrispettivi/moratori) abbia carattere "scolastico" e di "mantra" dal carattere "oscuro" (punto 1.5.5 della motivazione) appare asserzione non condivisibile. Quanto poi all'intenzione del legislatore di cui al d.l. n. 394/2000, conv. in l.n. 24/2001 (cfr. punto 1.4(A) della motivazione), si è già messo in risalto (*supra*, p. 2) che prevale ai fini interpretativi il carattere tecnico di interpretazione autentica della normativa; come tale, ai sensi di Corte cost. n. 29/2002, la stessa non può andare contro il tenore letterale della norma interpretata, che parla di "corrispettivo". La Cassazione richiama inoltre a sostegno della tesi la medesima sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale (punto 1.2 della motivazione), ove si indica come "plausibile" l'applicazione della disciplina dell'usura agli interessi moratori; ma si tratta di argomentazione alquanto debole, riducendosi il tutto all'uso del suddetto aggettivo. In ordine poi alle presunte incoerenze della tesi dell'irrelevanza usuraria degli interessi di mora (punto 1.6C), sostenere che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento dell'adempimento per lucrare interessi più alti si pone in contrasto, a tacere d'altro, con tutta l'evidenza empirica; né ha rilievo la tesi secondo la quale il creditore potrebbe allora fissare termini di adempimento brevissimi per far scattare la mora e lucrare interessi senza limiti: problema già affrontato dalla dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 608/1996 (richiamando sul punto gli artt. 1344 e 1384 c.c.).

Al punto 1.8.4 della motivazione si allega inoltre che non sarebbe contraddittorio il fatto che il d. lgs. n. 231/2002 possa prevedere interessi moratori più elevati del tasso soglia (come evidenziato *supra* in p. 3), perché le parti potrebbero decidere di non optare per l'applicazione di tale ultima normativa. Tuttavia il punto è irrilevante: se il tasso di mora di cui al decreto citato è superiore al tasso soglia, il carattere di "eventualità accidentale" della circostanza non vale a negare l'aporia rispetto alla tesi della rilevanza usuraria del tasso soglia con riguardo agli interessi moratori. Inoltre appare discutibile sostenere che la norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., riferibile in tesi anche agli interessi moratori, possa essere derogata dalle parti, con l'ulteriore anomalia data dalla possibile applicazione di tassi di mora superiori a quelli soglia (che si ripete: in tesi applicabili anche ai tassi moratori).

L'ordinanza in esame è infine contraddittoria 1) in via teorica allorché in sede di analisi dell'art. 1815 c.c. (peraltro *in obiter*) ammette che lo stesso sia applicabile solo agli interessi corrispettivi e non anche a quelli moratori "perché la causa degli uni e degli altri è pur

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, n. 12425 del 20 dicembre 2018*

*sempre diversa*” (punto 1.11; dunque la funzione dell’obbligazione di interessi ha il suo rilievo); 2) in via pratica nel momento in cui afferma che in presenza di interessi moratori usurari “è ragionevole” attribuire al danneggiato gli interessi “*al tasso legale*” (presumibilmente *ex art. 1224 c.c.*): soluzione che nell’ottica della prima parte della motivazione deve ritenersi del tutto *praeter legem*. Se usura è, nulla è dovuto.

Circa la mancata consegna del c.d. piano di ammortamento, si osserva anzitutto che il piano di ammortamento altro non rappresenta se non una prospettazione per esteso dell’obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi gravante sull’utilizzatore; in sintesi, si tratta dell’esplicitazione di criteri che, ai fini della valida stipulazione del contratto, è sufficiente che ai sensi dell’art. 1346 c.c. siano indicati in contratto. Ora il contratto evidenzia sub condizioni particolari la durata dell’operazione, il numero dei canoni la periodicità e la decorrenza, l’ammontare, il tasso leasing, il parametro di variabilità del tasso, e in allegato la formula per il calcolo dell’indicizzazione. Gli elementi del contratto erano dunque tutti determinati e/o determinabili. Nessun *vulnus* quindi al contratto dal punto di vista strutturale, ossia sotto il profilo dell’oggetto. Per quanto concerne invece il profilo relativo alla violazione di un’ipotetica trasparenza, si osserva che gli elementi indicati *supra* consentano di fornire una rappresentazione sufficientemente chiara in capo all’utilizzatore e idonea a ritenere applicato l’art. 117 d. lgs. n. 385/1993. In ogni caso, appare poi assorbente il fatto che la normativa in tema di trasparenza bancaria, richiamata dall’art. 117 c. 8 d. lgs. cit., prescrive che l’onere di consegna del piano d’ammortamento opera solo per i contratti di mutuo a tasso fisso (cfr. punto 7 della sez. II, sub “*documento di sintesi*”).

Consegue il rigetto delle domande delle parti attrici in quanto infondate, attesa la legittimità dei contratti di *leasing* e, di riflesso, di quelli di fideiussione.

Parte convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di restituzione del bene e di pagamento della penale in relazione al contratto n. *omissis* e in relazione al contratto *omissis*.

Ora, parte concedente ha assolto al proprio onere probatorio (cfr. Cass. s.u. n. 13533/2001), atteso che il titolo della relativa pretesa (i.e. i contratti azionati, e l’adempimento degli obblighi di consegna gravanti sulla concedente) non sono mai stati contestati, ed ha allegato l’inadempimento di controparte. Consegue la condanna al pagamento della somma di € 1.131.403,04 in relazione a entrambi i contratti, previa declaratoria di risoluzione del contratto n. *omissis* e la venuta a scadenza dell’altro contratto.

Gli interessi di mora, genericamente dedotti dal dovuto al saldo, sono da intendersi dovuti, nella misura contrattualmente convenuta, dalla data della costituzione (è onere di parte indicare specificamente le singole decorrenze dei medesimi interessi, posto che la *causa petendi* dell’azione non può essere integrata tramite lettura dei documenti allegati), dunque dall’1.10.2014.

Spese al dispositivo ridotte in conseguenza della modestia della fase istruttoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

**DICHIARA**

Risolto *ex art. 1456 c.c.* il contratto di leasing n. *omissis* intercorso tra SOCIETA DI LEASING e SOCIETA UTILIZZATRICE per inadempimento di quest’ultima in data 25.9.2014

**CONDANNA**

**SOCIETA UTILIZZATRICE e FIDEIUSSORI,**

Al pagamento in solido tra di loro in favore di SOCIETA DI LEASING di € 1.131.403,04 oltre interessi convenzionali di mora dall'1.10.2014 al saldo effettivo di € 52.625,00 oltre spese generali cpa e iva

**CONDANNA**

SOCIETA UTILIZZATRICE all'immediata restituzione, della gru *omissis* matricola *omissis* nonché, libera da persone o cose, dell'unità immobiliare ad uso industriale sita in *omissis*, come meglio descritta nell'allegato contratto di locazione finanziaria

**RESPINGE**

Ogni ulteriore domanda

Milano, 6 dicembre 2018

Il Giudice  
dott. Claudio Antonio Tranquillo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS